

N. R.G. 5551/2014



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Scarzella  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA CONTESTUALE, ex. art. 429 e 281 sexie cpc**

nella causa iscritta al n. r.g. **5551/2014** promossa da:

[REDACTED] [REDACTED] con il patrocinio dell'avv.  
PULVIRENTI MARCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VALPARAISO, 10 20144  
MILANO presso il difensore avv. PULVIRENTI MARCO

**RICORRENTE**

contro

[REDACTED] con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. ,  
elettivamente domiciliato in VIA F. SFORZA 48 MILANO presso il difensore avv. [REDACTED]

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da conclusioni rassegnate negli atti introduttivi.



## **CONCISA E CONTESTUALE ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso in esame va in parte accolto.

In via preliminare di merito va innanzitutto rilevato che, per costante giurisprudenza (v. Cass. nn. 4036/2000; 13858/1999; 11329/1 996;11178/1996; 8804/1994), carattere distintivo essenziale del rapporto di lavoro subordinato rispetto a quello autonomo è la cd.”eterodirezione”, “intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro”, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di direttive generali e specifiche e in una attività di vigilanza e di controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative - controllo che può avvenire anche alla fine della prestazione e non solo durante le sue fasi esecutive (v. Cass. n. 3771/1985)- secondo le mutevoli esigenze di tempo e di luogo dell’organizzazione imprenditoriale, nella permanente obbligazione del primo di mantenere nel tempo la messa a disposizione delle proprie energie lavorative a favore del secondo, a prescindere dalla rilevanza di un determinato risultato, tenuto conto del diverso modo con cui tali elementi possono atteggiarsi nell’attuale mondo lavorativo, in continua evoluzione. Qualora l’assoggettamento del lavoratore alle altrui direttive non sia agevolmente apprezzabile “occorre far riferimento ad altri criteri-complementari e indiziari- quali la collaborazione sistematica e non occasionale, l’osservanza di un orario predeterminato, il versamento, a cadenze fisse, di una retribuzione prestabilita, il coordinamento dell’attività lavorativa del lavoratore con l’assetto organizzativo dato all’impresa dal datore di lavoro, l’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale e di un rischio economico, l’assunzione del rischio di impresa da parte del datore di lavoro, tenendo comunque presente che il mancato esercizio del potere disciplinare non dimostra comunque l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (v. Cass. n. 11329/1996). Secondo la prevalente giurisprudenza (v. Cass. nn. 5665/2001; 6570/2000; 5520/1997;8508/1996; 6919/94) assume in ogni caso valore decisivo non già il “nomen iuris” dato al rapporto dalle parti, bensì il concreto atteggiarsi dello stesso



nella sua concreta esplicazione, in quanto la pur preliminare indagine sull'effettività negoziale delle parti nel conferire o meno il carattere della subordinazione al relativo rapporto non può essere disgiunta da una verifica dei relativi risultati con riguardo alle caratteristiche e alle modalità effettivamente assunte dalla prestazione nel suo svolgimento e del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto (art.1362 c.c.).

Sempre in via preliminare di merito va infine rilevata la verosimile minore attendibilità dei testi [REDACTED] trattandosi di persone evidentemente condizionate dall'interesse di riferire circostanze conformi alla tesi difensiva sostenuta in giudizio dal proprio datore di lavoro, stante la perdurante vigenza dei rispettivi rapporti di lavoro. Non paiono al contrario "prima facie" inattendibili i testi [REDACTED] visto che gli stessi, oltre ad essere a diretta conoscenza delle circostanze riferite, non sembrano nutrire alcun sentimento di astio o di rivalsa verso l'ex datore di lavoro avendo conciliato, già alla data della loro escussione testimoniale, la controversia fra loro pendente. I predetti testi appaiono altresì intrinsecamente attendibili visto che ammettevano la loro "ignoranza" su alcune delle circostanze istruttorie richieste o la loro semplice conoscenza "de relato". Quanto appena esposto non pare invece riferibile al teste [REDACTED] visto che lo stesso riferiva circostanze non confermate dagli altri testi escussi e, in parte, dallo stesso ricorrente (continuativa presenza da dicembre 2010 a maggio 2011 in azienda) e circostanze parzialmente, fra loro contraddittorie avendo affermato che anche [REDACTED] faceva il saldatore insieme al ricorrente per poi limitare i suoi interventi al 20% delle opere di volta in volta eseguite.

Nel merito risulta attendibilmente provato che il ricorrente lavorava a favore della resistente anche nel periodo 12.5.2008-1.9.2008 con mansioni di fabbro, occupandosi del taglio, della saldatura e del montaggio della carpenteria leggera, compresa la relativa finitura, sulla base del progetto consegnatoli e spieगतogli dai responsabili di cantiere di volta in volta presenti (v. dich. [REDACTED]). La circostanza che il ricorrente fosse effettivamente in grado di montare da solo i materiali di volta in consegnati trova



conferma, anche ai sensi dell'art. 2729 c.c, nella circostanza che i cantieri cui era adibito il lavoratore (v. par. 28) – confermati, almeno in parte, anche dal resistente in sede di interrogatorio libero- erano spesso lontani dalla sede della resistente con conseguente evidente impossibilità del titolare e di altri responsabili di essere continuativamente presenti in cantiere per spiegare e controllare le singole lavorazioni.

L'orario continuativamente rispettato dal ricorrente era compreso, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 12 e dalle 13 alle 19 (v. dich. [REDACTED]). Non risultano invece attendibilmente provati l'effettivo svolgimento di attività lavorativa del ricorrente in giornate festive e la relativa entità oraria visto che i testi di parte ricorrente non erano in grado di individuare le specifiche domeniche lavorate e il relativo orario (“magari con orario più elastico..in genere lavorava il pomeriggio.. forse è capitata una domenica in cui ero presente”- v. dich. [REDACTED] “almeno una volta al mese capitava di lavorare la domenica”- v. dich. [REDACTED] e che i testi di parte resistente escludevano l'effettuazione di lavoro festivo.

Da quanto appena esposto risulta pertanto attendibilmente provata la sussistenza tra le parti, fin dal 12.5.2008, di un rapporto di lavoro subordinato con inquadramento del lavoratore nel III livello CCNL industrie metalmeccaniche stante l'accertata identità della mansioni assegnate al ricorrente in tutto il periodo in cui lavorava presso la compagine organizzativa resistente e la mancata allegazione e dimostrazione, da parte della resistente, di differenti modalità esecutive eventualmente rispettate dal lavoratore nel periodo “in nero” rispetto a quello regolarizzato.

Per le stesse ragioni, tenuto sul punto conto di quanto dichiarato dai testi [REDACTED] e [REDACTED] può altresì ritenersi che il ricorrente, per tutto il periodo in cui lavorava a favore della resistente, osservasse l'orario di lavoro sopra indicato.

Per quanto riguarda l'effettiva durata del rapporto di lavoro in esame non sono invece emerse circostanze ostative alla documentata interruzione del contratto il 17.12.2010 per almeno un paio di mesi fino cioè, quantomeno, al 28.2.2011 visto che il ricorrente non deduceva nè dimostrava in giudizio l'effettiva “forzatura” delle dimissioni rassegnate in tale data e che il lavoratore, per almeno due mesi, in concomitanza con le



vacanze natalizie, faceva ritorno al proprio paese di origine, come peraltro avviene usualmente nel caso di lavoratori extra-comunitari (v. dich. [REDACTED])

Per quanto riguarda le differenze retributive richieste- i cui conteggi appaiono conformi alle previsioni della normativa collettiva di riferimento e non sono specificamente contestati dalla resistente- non spettano al ricorrente gli importi richiesti, per i motivi sopra esposti, per lavoro domenicale diurno e per il periodo compreso tra il 17.12.2010 e il 28.2.2011 così come appare inconfigurabile il diritto del lavoratore alla corresponsione delle festività, ferie e permessi non goduti, non avendo il ricorrente specificamente dedotto e provato il loro effettivo mancato godimento. Non appaiono dovute anche le somme richieste a titolo di trasferta, stante la genericità e, quindi, l'inammissibilità di quanto dedotto sul punto in ricorso, avuto specifico riguardo ai periodi temporali in cui si sarebbero svolte tali trasferte e ai lavori in cui il ricorrente sarebbe stato assegnato in tali frangenti.

Non spettano al lavoratore anche l'indennità di mancato preavviso visto che il ricorrente veniva licenziato, per sua stessa ammissione, il 3.12.2013 e che il recesso non veniva tempestivamente impugnato, con conseguente inammissibilità di qualsivoglia domanda relativa alla sua giustificatezza e legittimità, e il tfr, nella misura di euro 3407,06 lordi, trattandosi di somma riportata nelle buste paga prodotte dalla resistente i cui importi, per stessa ammissione di parte ricorrente, venivano di volta in volta corrisposti.

Il ricorrente è così creditore, per differenze retributive, di complessivi euro 64668,56 lordi, oltre a euro 3815,13 lordi a titolo di Tfr, oltre interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, sull'importo annualmente rivalutato, ex. art. 429 cpc.

Parte resistente non ha dedotto e provato, come era suo onere, l'avvenuta rituale corresponsione al ricorrente di tali importi.

Quanto fin qui esposto è assorbente rispetto all'esame delle restanti istanze ed eccezioni delle parti tenuto in ogni caso conto della carenza di legittimazione attiva del ricorrente rispetto alla richiesta condanna dell'azienda al versamento dei contributi di legge.



Compensi professionali compensati tra le parti in ragione di 1/3, stante il non integrale accoglimento del ricorso, e liquidati per la restante parte nella misura indicata in dispositivo, secondo il principio di soccombenza, tenuto conto della natura, del valore e dell'esigua durata del procedimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, dichiara la natura subordinata a tempo pieno del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 12.5.2008 al 3.12.2013, con diritto del ricorrente ad essere inquadrato, per tutta la durata del rapporto, nel 3 livello CCNL industrie metalmeccaniche; condanna [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere al ricorrente, a titolo di differenze retributive, complessivi euro 64668,56 lordi, oltre a euro 3815,13 lordi a titolo di Tfr, oltre interessi legali, dalla maturazione dei singoli ratei al saldo, sull'importo annualmente rivalutato; compensa in ragione di 1/3 i compensi professionali tra le parti e condanna [REDACTED] [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rimborsare al ricorrente i restanti compensi professionali liquidati in complessivi euro [REDACTED] oltre accessori di legge.

Milano, 14/10/2014

Il Giudice  
dott. Fabrizio Scarzella

